

N. 708 del Repertorio

Regno Lombardo-Veneto

*L'anno mille ottocento cinquattaquattro (1854) il giorno di venerdì tre (3)
del mese di marzo.*

Regnando **S. M. I. R. A. FRANCESCO GIUSEPPE I.º**

Personalmente comparso avanti di me dottor Ernesto Tosi Notaio residente in Milano, ed alla presenza degli infrascritti testimonj, il Sig. Giulio Riva del fu Gio. Battista, domiciliato in Milano, Contrada di S. Bernardino alle Monache al civico N. 2973,

Ha il medesimo dichiarato di voler depositare, come ha depositato, ne' miei atti notarili, dietro espresso incarico ricevuto dall' Ill.^{mo} Signor Conte Cavaliere **YENCESLAO ALBANI** domiciliato nella Città di Bergamo, L'originale atto di fondazione della Causa Pia di culto istituita sotto il nome di **COMMISSARIA ALBANI** dai comproprietarj ed interessati nelle Compagnie ora disciolte dei Facchini bergamaschi, altre volte addetti alle Regie Dogane di Livorno e Pisa, colle offerte da essi fatte sul compenso ottenuto dal Regio Gran Ducale Governo di Toscana.

Tale atto di fondazione scritto sopra quattro fogli di carta, il primo da L. 36 e gli altri da Cent. 75, è firmato dalle Parti contraenti e dai Testimonj Sig. Avvocato Tito Imperatori e Riva Giulio. Incomincia colle Parole: « *Urgano, li 26 febbraio 1854* » indi seguono li patti e condizioni della fondiaria composta da venticinque articoli, e termina colla firma delle Parti intervenute e dei testimonj suddetti.

Trovansi uniti al suddetto atto di fondazione, il rendiconto delle esazioni fatte dall' Ill.^{mo} Signor Conte Cavaliere **YENCESLAO ALBANI**, per conto delle dette Compagnie dei Facchini, l'Elenco delle offerte fatte dai Facchini medesimi e l'avviso di convocazione 18 dicembre 1853 per l'esame ed approvazione dei conti, non che per altri oggetti.

L'originale suddescritto e gli annessi allegati vengono da me Notajo ricevuti in deposito con facoltà di rilasciarne copia.

E richiesto io Notajo, conoscente dei Sig. Giulio Riva, ho steso e fui rogato dal presente atto da conservarsi in originali nelle mie matrici, avendo certiorato il detto Sig. Riva delle analoghe disposizioni di Legge.

Segue il tenore dell'allegato A al N. 708 del Repertorio.

Ugnano, li 26 febbrajo 1854.

Per un'antica consuetudine i comproprietarj ed interessati nelle Compagnie dei Facchini, altre volte addetti al servizio delle RR. Dogane di Livorno e di Pisa nel Gran Ducato di Toscana, usavano erogare una quota degli annui redditi nella celebrazione di alcune sacre funzioni.

Già sino dall'anno 1847, il R. Gran Ducale Governo di Toscana discioglieva le anzidette Compagnie o Società dei Facchini, cui però nel settembre dell'anno 1853 accordava un compenso liquidatosi in fiorentine L. 331,500. Di questa somma venne poscia fra i comproprietarj ed interessati eseguito lo scompartimento a seconda delle loro quote e pretese, ed a piena tacitazione delle medesime. Ed in proposito, se dall'un canto era ed è principalmente ed altamente da commendarsi la giustizia e magnanimità del Governo Toscano e di **S. A. R. I.** il Granduca **LEOPOLDO II**, felicemente regnante, d'altra parte i comproprietarj ed interessati pur sentirono e sentono il bisogno di esprimere la loro viva gratitudine all'Illustrissimo Signor Conte Cavaliere **VENCESLAO ALBANI**, che, Preside dell'emerita Commissione appositamente istituita, non risparmiò cure e sacrificj perchè le intraprese pratiche venissero felicemente condotte a compimento.

Quantunque collo scioglimento delle Compagnie cessata fosse l'occasione di far celebrare sacre funzioni per invocare le celesti benedizioni sulla

prosperità delle medesime, ciò non pertanto i socj ed interessati, allorchando conseguirono il pagamento delle quote di compenso loro assegnate, lasciarono nelle mani del prelodato Sig. Conte **ALBANI**, incaricato di quella distribuzione, le varie somme indicate nell'Elenco qui unito, affinchè venissero da apposita Commissione impiegate nella celebrazione perpetua di alcune opere di culto in Urganò. Fu inoltre volere dei soci ed interessati che a questo scopo ed a queste somme l'altra si aggiungesse che fosse rimasta disponibile pel sopravanzo sopra di quella preventivamente determinata onde far fronte alle spese per l'esazione dell'anzidetto compenso, e che, depurata dalle stesse, emerse in austriache L. 6704.50, come appunto vedesi esposto in calce all'Elenco qui unito e più sopra menzionato.

Trovandosi il Signor Conte **VENCESLAO ALBANI** possessore di questa somma come dell'altra di austriache L. 6369.25 costituita dalle varie offerte dei comproprietarj ed interessati, diede mano all'allestimento dei conti, e coll'avviso 18 dicembre 1853, che pure qui si unisce come formante parte integrale dell'odierno protocollo, invitò tutti gli interessati ed oblatori all'odierna adunanza, affinchè a pieno scarico d'ogni sua responsabilità riconoscessero gli anzidetti conti e determinassero il modo d'erogazione delle somme raccolte.

Inerentemente pertanto a tutto ciò :

Radunatasi in altre delle sale terrrene del Palazzo d'abitazione dell'Illustrissimo Signor Conte **VENCESLAO ALBANI** in questa Comune :

Il medesimo Signor Conte **VENCESLAO ALBANI**, ed i signori — conte **LUIGI ALBANI** — sacerdote **D. ANDREA MALENCHINI** — **PASINO PISONI** — **MAGRI LUIGI** — **LANFRANCHI ANDREA** — **MAGRI BORTOLO** — **MONETA ALESSANDRO** — **LANFRANCHI GIACOMO** — **MANINI GIUSEPPE** — **MAGRI GIOVANNI** del fu Bernardo — **CRISTIANI GIUSEPPE** — **MAGRI FRANCESCO** — **CRISTINI CRISTOFORO** — **SEVERI LORENZO** — **DELLI DONATO** — **MELOCCHI MATTEO** — **CHIAPPINI BERNARDO** — **FADIGATI GIUSEPPE** — **MONETA FRANCESCO** — **MAGRI GIOVANNI** fu Bonomo — **GIOJELLI CARLO** — **ZANOLI GIUSEPPE** — **MALENCHINI FRANCESCO** — **AMIGHETTI GIO. BATT.** — **GAVAZZI MICHELE** — **CAFFI PIETRO** — **SINOPPI ANGELO** — **AMIGHETTI GIOVANNI** — sacerdote **D. GIUSEPPE LANFRANCHI** — **BERTOLESSI MICHELE** — **MELOCCHI ANTONIO** — **GAVAZZI ALESSANDRO** — **BOSSI PIETRO** — **MAGRI ALESSANDRO** — **MALENCHINI GIOVANNI** — **CRISTIANI SANTO** — **MAGRI**

GIUSEPPE — AMIGHETTI GIUSEPPE — ZANOTTI LUIGI — BERTOLESSI
ANDREA — ZANOLI BATTISTA — DELLI ANTONIO — VITALI GIU-
SEPPE — GERARDI GIOVANNI — SEVERI GIUSEPPE — FALETTI GIO.
PIETRO — FALETTI PIETRO — sacerdote D. LORENZO BONINI.
Hanno all'unanimità adottata e adottano quanto segue :

CAPO I. DELL'INDOLE DELLA FONDAZIONE.

ART. 1.° La somma capitale raccolta dall'Ill.^{mo} Sig. Conte **VENCESLAO ALBANI** in seguito alle offerte fatte dai comproprietarij e cointeressati nelle ora disciolte Compagnie dei Facchini altre volte addetti alle RR. Dogane di Livorno e di Pisa nel Granducato di Toscana, si riconosce e si liquida sulle basi dell'Elenco qui unito in austriache L. 6369.25. Parimenti sulle basi dell'Elenco stesso ed in seguito all'esame degli analoghi documenti giustificativi si riconosce e si liquida in austriache L. 6704.50 la somma emersa pel sopravanzo del fondo preventivamente destinato alle spese per l'esazione del compenso ottenuto dal Governo Toscano.

2.° Conseguentemente gli intervenuti all'adunanza rilasciano al Signor Conte **VENCESLAO ALBANI** un pieno assolutorio ed un atto di formale liberazione della sua gestione, salva l'erogazione delle suespresse due somme costituenti in complesso l'altra di ^aL. 13,073.75 che si trova presso di lui nei modi di cui in seguito si dirà.

3.° La Commissaria infra eligenda rimane specialmente incaricata di procurare entro il più breve tempo possibile l'investimento fruttifero del suddetto capitale, sia nell'acquisto di beni immobili, di utili o diretti dominj, sia nella collocazione di mutui feneratizj presso privati mediante legale assicurazione, ed in questo caso sempre però in somme non maggiori di ^aL. 4000 per ciascuno, con prelazione ad individui domiciliati in Urgnano. A tal uopo gli intervenuti all'adunanza rilasciano alla Commissaria infra eligenda che qui lo accetta ogni più ampio ed assoluto mandato, abilitandola a procedere per conto ed interesse dei me-

desimi e della Causa Pia di culto da istituirsi a qualunque istromento od atto legale, a stipulare tutti i patti che essa credesse più utili e convenienti circa all'acquisto di immobili o diritti immobiliari od ai mutui dei capitali, obbligo della loro restituzione, misura e pagamento degli interessi o d'altre prestazioni, non che generalmente ad accettare e ad emettere in nome dei mandanti e per l'interesse della Causa Pia di culto qualunque valida obbligazione a termini di legge. Rimane inoltre la Commissaria specialmente incaricata di attivare presso le competenti pubbliche Autorità le pratiche che la stessa reputasse assolutamente necessarie pel riconoscimento ed attivazione della fondazione.

4.º Onde esprimere in qualche modo la loro gratitudine verso il Signor Conte **VENCESLAO ALBANI** per le indefesse sue cure e sollecitudini nell'esecuzione e ripartizione dell'anzidetto compenso, gli intervenuti all'adunanza hanno deliberato e deliberano che la Causa Pia di culto da istituirsi porti il nome di **COMMISSARIA ALBANI**.

5.º Sarà lecito a qualunque divoto di aumentare con proprie offerte il fondo originariamente costituito, ed i redditi dello stesso, come delle somme che si aggiungessero in seguito, dovranno erogarsi nelle seguenti sacre funzioni nella chiesa parrocchiale e nel comune di Urgnano.

a) Esposizione del SS. Sacramento in tutte le domeniche dell'anno, ad eccezione delle seconde di ciascun mese e d'ogni altra domenica in cui cadesse una festa mobile, essendo in questi casi a ciò altrimenti provveduto.

b) Accompagnamento di quattro torchie ogni qualvolta occorra di recare il SS. Viatico agli infermi, e di otto torchie nelle processioni solenni del *Corpus Domini*, della SS. Vergine del Rosario, della terza domenica di ciascun mese, durante la stagione in cui escono di chiesa.

c) Istituzione della solennità delle Quarant'Ore in ciascun anno, che avrà incominciamento nella Domenica delle Palme, dopo la messa solenne, e fino alla sera del martedì immediatamente successivo, con solenne benedizione.

d) Celebrazione di una solenne messa votiva con canto nel giorno 5 maggio di ciascun anno in onore di S. Pio V. Ogniqualvolta tale anniversario cadesse in dì festivo, pur dovranno cantarsi i vesperi ed il vangelo della messa vi sarà panegirico.

6.° La **COMMISSARIA ALBANI** interder si dovrà esclusivamente affidata ai Commissarj infra eletti ed eligendi rimossa ogni ingerenza dell'autorità amministrativa od ecclesiastica.

CAPO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE.

- 7.° I redditi della **COMMISSARIA ALBANI** vengono amministrati ed erogati nelle anzidette pie opere di culto da cinque Commissarj, l'uno dei quali funge le mansioni di Presidente.
- 8.° L'Ufficio dei Commissarj è gratuito e duraturo generalmente per la vita di ciascuno di loro.
- 9.° Vengono eletti a commissarj :

Il Signor Conte **YENCESLAO ALBANI.** come Presidente

conte **LUIGI ALBANI**

ed i signori

sacerdote **D. ANDREA MALENCHINI**

sacerdote **D. GIUSEPPE LANFRANCHI**

BOSSI PIETRO

Verificandosi il caso di morte, di rinuncia o d'impedimento d'alcuno di loro i superstiti eleggono il successore. Finchè ed ogniquialvolta all'epoca dell'elezione del nuovo Presidente esistano discendenti maschi, e maschi di maschi legittimi e da legittimo matrimonio procreati del Signor Conte **YENCESLAO ALBANI**, che abbiano raggiunta l'età di anni dieciotto, tale elezione dovrà sempre farsi tra alcuno di loro, meno il caso di espressa rinuncia od impedimento.

10.° Verificandosi la morte, rinuncia od impedimento di alcuno dei Commissarj, i superstiti non possono prendere alcuna deliberazione se prima non è eletto il successore.

11.° Nella Commissaria risiede la più ampia, assoluta ed irrevocabile rappresentanza della fondazione, sia per riguardo all'amministrazione, sia per riguardo alla disposizione per la dote della medesima. Essa può

quindi in confronto di qualunque terzo, autorità o corpo morale procedere ad ogni sorta di atti o contratti, quelli non esclusi d'alienazione o di vendita dell'originaria e successiva dotazione, di costituzione o di restituzione di mutui, d'iscrizioni, surrogazioni, postergazioni o cancellazioni di ipoteche, d'esazioni di danaro o dell'equivalente di esso. Può inoltre rilasciare quitanze e liberazioni, promuovere liti, deferire, offrire, riferire ed accettare giuramenti, far transazioni, eleggere procuratori e patrocinatori colle medesime facoltà, e generalmente ordinare ed eseguire quanto reputasse necessario o conveniente all'interesse della Causa di Culto.

12.° Salvo il disposto all'art. 17, per la validità di una qualunque deliberazione presa della Commissaria, occorre almeno l'intervento di tre Commissarj, bastando però ad adottarla la maggioranza di due di loro.

13.° Per ogni deliberazione dovranno i Commissarj usare della votazione segreta, sotto comminatoria di nullità.

14.° Non possono essere eletti a Commissarj ned il parroco o curato *pro tempore*, ned i fabbricieri della chiesa parrocchiale d'Urgnano, ed ogniqualvolta alcuno dei Commissarj fosse elevato ed accettasse alcuna di queste cariche, s'intenderà *ipso jure et facto* rinunciante a formar parte della Commissaria, e si dovrà indilatamente procedere alla nomina del successore anche quando si trattasse del Presidente eletto o da eleggersi in seguitò fra i discendenti del Signor Conte **VENCESLAO ALBANI**.

15.° Ad eccezione del Presidente e ferma la nomina del Conte **LUIGI - ALBANI**, niuno può in seguito essere nominato Commissario che non sia oriundo d'Urgnano e qui domiciliato, nè fra i cinque si potranno nominare più di tre Commissarj che siano monaci od ecclesiastici.

16.° Nel caso (che Iddio tenga lontano) di insorti dissidi tra i Commissarj ed il parroco e la fabbriceria della chiesa parrocchiale d'Urgnano pei quali non fosse possibile, secondo gli ordini della Commissaria, l'esecuzione delle suaccennate sacre funzioni, i redditi così non erogati cederanno ad aumento di capitale. Solo nel caso di sospensione delle sacre funzioni per oltre quattro anni, lecita sarà l'erogazione dei redditi in opere di pubblica beneficenza a scelta della Commissaria, e fino a che non si potranno riprendere le funzioni di chiesa.

17.° Pel caso di permutazione della dote originariamente e posteriormente costituita, d'un nuovo investimento di capitali, della restituzione di un capitale debitamente assicurato, come generalmente per tutti quegli atti

che eccedono l'ordinaria amministrazione richiedesi alla loro validità l'intervento all'analogha deliberazione dei cinque Commissarj ed i voti favorevoli alla proposizione almeno di quattro di loro.

18.° È libero ai Commissarj di adunarsi ogniquaivolta lo reputano conveniente per trattare degli oggetti ed interessi della fondazione. Una volta almeno per ciascun anno deve però avere luogo una tale unione, nè possono i Commissarj rifiutarsi dall'intervenire sia a questa adunanza, sia ad ogni altra che venisse formalmente ordinata dal Presidente. Verificandosi il caso che alcuno dei Commissarj per tre volte mancasse all'invito formale di intervenire all'adunanza senza giustificare un impedimento, s'intenderà immediatamente decaduto dalle sue funzioni, e si dovrà tosto procedere all'elezione del successore.

19.° Qualora i redditi annui fossero insufficienti all'esecuzione di tutte le sacre funzioni espresse all'art. 5, o si verificasse la perdita di qualche capitale, potranno i Commissarj a loro scelta farne la riduzione, che dovrà poi indispensabilmente adottarsi fino alla reintegrazione del capitale perduto. Potranno all'incontro i Commissarj aumentare la pompa ed il numero delle anzidette sacre funzioni a loro piacimento nel caso di aumento dei redditi.

20.° Sarà lecito ai Commissarj di valersi dell'opera di terze persone per le occorribili spese d'esazione dei redditi, pagamenti, scritturazioni ed altre d'amministrazione, salvo l'obbligo loro di produrre allo scadere di ciascun anno solare il regolare rendiconto. Questo documento sottoscritto dai Commissarj verrà deposto nella sagrestia della chiesa parrocchiale d'Urgnano, ed ivi lasciato per tutto il primo mese dell'anno successivo alla comoda ispezione di tutti gli originarj fondatori, successivi oblatori e loro aventi causa.

21.° Resta assolutamente vietato d'impiegare i capitali od i redditi della fondazione in prestiti alla fabbriceria parrocchiale d'Urgnano, ed anche al comune.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22.° L'attivazione della **COMMISSARIA ALBANI** avrà luogo colla funzione delle Quarant'Ore nella prossima Domenica delle Palme.

23.° Sarà cura della Commissaria di avocare a sè di fatto e di diritto il possesso e la proprietà degli arredi sacri di ragione delle disciolte Compagnie di Livorno e di Pisa che s'intendono devoluti all'istituita fondazione.

24.° Una tabella esposta nella sagrestia della chiesa parrocchiale d'Urgnano esprimerà i nomi degli originarj fondatori, ai quali verranno aggiunti ad ogni nuovo anno i nomi degli oblatori successivi.

25.° L'indefettibile osservanza del presente statuto e degli interessi della pia fondazione di culto rimangono affidate allo zelo di religione dei Commissarj e loro successori.

Letto, confermato e sottoscritto in questo giorno 26 febbrajo dell'anno mille ottocento cinquantaquattro (26 febbrajo 1854).

Seguono le firme di tutti gli intervenuti sovraindicati fatte alla presenza dei due testimonj — avvocato Tito Imperatori e Riva Giulio.

Si omettono gli allegati B, C e D al N. 708 di Repertorio.

Fatto, letto e pubblicato cogli inserti in Milano, centrale della Lombardia, nello studio di me notajo, a pian terreno verso strada, posto nella contrada di S. Dalmazio al civico N. 1819, presenti li signori Giuseppe Luca del vivente Antonio, e Giovanni Magrini del vivente Giovanni Battista, entrambi domiciliati in Milano, il primo in borgo di Porta Romana al N. 4536, ed il secondo nella contrada di S. Giovanni alle Case Rotte nel Locale Erariale ad uso della Dogana del Dazio Grande, testimonj noti ed idonei i quali si sottoscrissero dopo la parte con me notajo per ultimo.

Sottoscritti

RIVA GIULIO

LUCA GIUSEPPE *Testimonio*

MAGRINI GIOVANNI *Testimonio*

Firmato dottor Ernesto Tosi notajo residente in Milano, figlio del vivente avvocato Pietro.

La presente copia da altrui mano trascritta concorda coll'originale in bollo da cent. 75 esistente ne' miei atti notarili debitamente firmata, e concorda cogli annessivi allegati, il primo in bollo da L. 36 e gli altri da cent. 75, e si rilascia collazionata e munita dal segno del mio Tabellionato all' Ill.^{mo} Signor Conte Cavaliere **VENCESLAO ALBANI**, in Milano, questo giorno 6 (sei) marzo 1854 (mille ottocento cinquantaquattro).

Firmato dottor Ernesto Tosi notajo residente in Milano, figlio del vivente avvocato Pietro.

